

beni comuni, proprietà collettive e diritto demaniale

usicivici.wordpress.com

Legislazione regionale - Piemonte

Legge regionale n. 17 del 8 luglio 1999

Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca.

(B.U.14 Luglio 1999, n. 28)

Capo I.

FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONFERITE AGLI ENTI LOCALI

Art. 2

(Funzioni amministrative conferite alle Province)

- 1. E' trasferito alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti:
- a) interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale;
- b) interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali;
- c) interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali;
- d) interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole nonché di formazione professionale, rivolta specialmente ai giovani operatori agricoli ed ai giovani disoccupati, compresi i necessari supporti a livello provinciale;
- e) attività relative alle avversità atmosferiche nei confronti delle colture e alle calamità naturali per quanto riguarda le strutture aziendali nonché le infrastrutture rurali di livello provinciale;
- f) interventi relativi alle infrastrutture rurali;
- g) interventi per l'applicazione di misure comunitarie di accompagnamento;
- h) interventi per l'erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da regolamenti comunitari e nazionali;
- i) interventi per la gestione di quote di produzione;
- I) interventi per l'applicazione di misure agro-ambientali, compresa l'agricoltura biologica;
- m) funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali;
- n) rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei presidi fitosanitari;
- o) attività relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico, ivi compresa l'applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino;
- p) interventi relativi all'attività agrituristica;
- q) approvazione dei piani di riordino irriguo e fondiario.
- 2. E' attribuito alle Province, ai sensi dell' articolo 14 della I. 142/1990, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:
- a) autorizzazioni concernenti il controllo e l'immissione di fauna selvatica, sentito il parere delle Comunità montane se in territorio montano;

usicivici.wordpress.com

(c) Raffaele Volante. Tutti i diritti riservati.

usicivici. beni comuni, proprietà collettive e diritto demaniale

- b) istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, così come individuate dal piano faunistico regionale;
- c) autorizzazioni per lo svolgimento di corsi in materia di caccia e pesca previsti da norme statali e regionali, compreso il rilascio di attestati;
- d) autorizzazioni per l'istituzione di centri di riproduzione e di recupero per la fauna selvatica, sentito il parere delle Comunità montane se in territorio montano;
- e) autorizzazioni per la cattura, l'inanellamento e l'utilizzo della fauna selvatica a scopo scientifico, per l'uso di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica e per l'esercizio della piscicoltura agricola in risaia;

f) diritti esclusivi di pesca e relativi usi civici;

- g) attività ispettiva in materia di caccia e pesca, ai sensi dell' articolo 51, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
- h) attività di promozione faunistica.
- 3. E' inoltre delegato alle Province l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:
- a) svolgimento dei servizi per il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compresi il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo e l'assistenza agli utenti di motore agricolo;
- b) accertamento e controlli per l'applicazione degli interventi per la regolazione dei mercati previsti da regolamenti comunitari;
- c) vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali:
- d) commissioni tecniche provinciali di cui all' articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), modificato con legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari);
- e) rilevazioni statistiche nazionali e regionali.